



REGIONE TOSCANA  
GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04-08-2015 (punto N 51)**

Delibera

N 821

del 04-08-2015

*Proponente*

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*

*Dirigente Responsabile EMANUELA BALOCCHINI*

*Estensore EMANUELA BALOCCHINI*

*Oggetto*

Disposizioni in attuazione della Legge Regionale 10 luglio 1999, n. 36 " Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura ".

*Presenti*

ENRICO ROSSI

STEFANO CIUOFFO

MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI

FEDERICA FRATONI

VINCENZO CECCARELLI

CRISTINA GRIECO

*Assenti*

STEFANIA SACCARDI

*STRUTTURE INTERESSATE*

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.lgs. 17 marzo 1995, n. 194 “Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari” che disciplina le autorizzazioni di tali prodotti e ne regola l'etichettatura, l'imballaggio, l'immissione in commercio e l'utilizzazione nonché all'art. 5 comma 22 lettera a) stabilisce che “le Regioni e le Province autonome regolamentano, per i prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del comma 1 l'impiego per scopi non agricoli di quelli ad attività diserbante”;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2003, n. 65 “Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi”, che detta norme sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi, ossia delle miscele costituite da due o più sostanze;

Vista la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 “Che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” ed all'art. 12 comma unico lettera a) prevede che gli stati membri, tenuto conto dei risultati delle pertinenti analisi del rischio, assicurino la riduzione al minimo od il divieto dell'uso di pesticidi per le aree utilizzate dalla popolazione;

Visto il D.lgs. 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” il quale prevede il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), che detto D.lgs all'art. 15 comma 2 lettera “a)” stabilisce che il PAN definisca misure appropriate per la tutela di aree specifiche quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi ed aree ricreative, cortili delle scuole e parchi giochi per bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie tenuto conto dei necessari requisiti di tutela della salute umana, dell'ambiente e della biodiversità nonché dei risultati dell'analisi del rischio;

Visto il D.M. del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 22 gennaio 2014 “Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” (PAN) il quale ai paragrafi 5.5. e 5.6.1., contiene anche direttive specifiche in merito alla sostituzione o alla limitazione d'impiego dei fitosanitari contenenti determinate sostanze;

Visto il Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 “Relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006” che all'allegato I paragrafo 3.6.2.2.3. fa riferimento all'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione (IARC) per la definizione dei valori dei dati delle prove della cancerogenicità di certe sostanze sull'uomo e sugli animali da laboratorio;

Visto il Regolamento CE 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, “Relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.”;

Considerato che la IARC di Lione è organo tecnico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) diretta espressione delle Nazioni Unite;

Preso atto che la IARC ha sottoposto a valutazione di cancerogenicità il principio attivo glyphosate il cui esito ha portato alla classificazione di tale sostanza nel gruppo 2a “probabile cancerogeno per l'uomo” il cui rapporto sarà pubblicato integralmente nella monografia IARC n° 112 di prossima pubblicazione e le cui risultanze sono state pubblicate ufficialmente sull'autorevole rivista scientifica “Lancet Oncology online” in data 20/03/2015;

Tenuto conto dell'applicabilità in materia del principio di precauzione, codificato dagli artt. 191 par. 2, e 168 del Trattato sul Funzionamento della Unione Europea, nonché della Comunicazione interpretativa della Commissione Europea del 2 febbraio 2000 sul ricorso al principio di precauzione e che a tale principio ricorre in premessa anche la citata Direttiva 2009/128/CE, canone, codificato anche dal D.lgs. 152/2006, art. 301 “Testo unico in materia ambientale”;

Vista la Legge Regionale 10 luglio 1999, n. 36 “Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura” che all'art. 6 vieta per l'uso non agricolo i prodotti fitosanitari classificati come nel relativo allegato 2 punto 5;

Visto il Decreto Ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva glyphosate;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato Decreto Ministeriale 26 marzo 2002 che indica il 30 giugno 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glyphosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il Decreto Ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva glyphosate fino al 31 dicembre 2015;

Visto il Decreto di registrazione del 20 settembre 2012 emanato dal Direttore Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute, inerente la “Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di glyphosate, sulla base del dossier MON 79632 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. (12A10353) (GU Serie Generale n.233 del 5-10-2012)”, che proroga la registrazione in Italia del glyphosate sino al

31/12/2015;

Considerato che possono sussistere casi di carattere eccezionale dove si rilevi che non vi siano né pratiche meccaniche, fisiche od agronomiche alternative all'uso del glyphosate né prodotti fitosanitari con sostanze attive sostitutive e l'azione per il controllo delle piante infestanti non arrivi a garantire condizioni di sicurezza per la popolazione;

Ritenuto che, nei casi suddetti, qualora si rilevi da un'appropriata analisi del rischio che il diserbo con le citate pratiche e/o prodotti alternativi non possa evitare un rischio immediato per la salute e l'incolumità pubblica superiore rispetto a quello determinato dall'uso del glyphosate, i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL, ai quali spetta l'adozione dei provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica, possono valutare il rilascio del nulla osta all'utilizzo di prodotti che contengano glyphosate;

Valutato di adottare il presente provvedimento, in attesa di risposta al quesito posto al Ministero della Salute, che la struttura della Giunta Regionale competente in materia ha trasmesso con nota n. AOOGR/168214/Q.100.030.060 del 28/07/2015, nel quale si chiedono informazioni in merito all'eventuale adozione di provvedimenti applicativi dell'art. 69 del regolamento (CE) 1107, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, "Relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari";

A voti unanimi

#### DELIBERA

1. di prevedere che:

- l'uso non agricolo dei prodotti fitosanitari che contengano il principio attivo glyphosate è vietato in applicazione della Legge Regionale 10 luglio 1999, n. 36 "Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura", art. 6 allegato 2 punto 5.
- in casi di carattere eccezionale dove si rilevi che non vi siano né pratiche meccaniche, fisiche od agronomiche alternative all'uso del glyphosate, né prodotti fitosanitari con sostanze attive sostitutive, e l'azione per il controllo delle piante infestanti non arrivi a garantire condizioni di sicurezza per la popolazione, e si rilevi quindi, da un'appropriata analisi del rischio, che il diserbo con le citate pratiche e/o prodotti alternativi non possa evitare un rischio immediato per la salute e l'incolumità pubblica superiore rispetto a quello determinato dall'uso del glyphosate, i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL, ai quali spetta l'adozione dei provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica, possono valutare il rilascio del nulla osta all'utilizzo di prodotti che contengano glyphosate.

2. di demandare alla struttura della Giunta Regionale competente in materia il compito di elaborare specifiche linee guida per il controllo delle piante infestanti in ambito non agricolo per indirizzare l'attività dei Comuni e delle Az. USL, avvalendosi anche dell'Agenzia Regionale di Sanità toscana

(ARS), l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT).

3. di prevedere che i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL provvederanno ad un'azione di monitoraggio costante delle sostanze attive fitosanitarie come previsto dai punti C.1 e C.2 del PAN, D.M. del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 22 gennaio 2014 citato in premessa, allo scopo di ottenere dati pertinenti ed aggiornati per la tempestiva gestione della salute pubblica nonché l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari perseguito dalla normativa comunitaria e nazionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
EMANUELA BALOCCHINI

Il Direttore  
MONICA PIOVI